



La nozione di procedimento e la sua fecondità nell'ambito delle successioni *mortis causa**



Arturo Maniaci

Prof. ass. dell'Università di Milano

SOMMARIO: 1. La categoria del procedimento nella prospettiva civilistica. – 2. Il procedimento successorio e le sue fasi. – 3. “Ogni inizio è una fine”. Ma quando si chiude il procedimento successorio? – 4. (Segue) Suggestioni e conferme da Piazza Cavour. – 5. Conclusioni.

1. La categoria del procedimento nella prospettiva civilistica

In tutte le scienze, tanto nomotetiche quanto idiografiche¹, e dunque anche in quella particolare scienza che è la scienza giuridica², sono epistemologicamente utili e anzi necessarie le categorie e i concetti giuridici, che – come ci ha insegnato Aurelio Gentili, sulla base di un'intuizione di Uberto Scarpelli – «non dipendono interamente dalla legge,

* Il contributo apparirà nell'opera collettanea *Procedimento successorio: fasi, soggetti, atti e attività*, a cura di A. Maniaci.

¹ Tale distinzione risale a WINDELBAND, *Geschichte und Naturwissenschaft* [1894], in ID., *Präjudizien. Aufsätze und Reden zur Philosophie und ihrer Geschichte*, II, Tübingen, 1915, trad. it. *Storia e scienza della natura*, in *Lo storicismo tedesco*, a cura di P. Rossi, Torino, 1977, 320 ss. ed è stata ripresa, fra gli altri, da RICKERT, *Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung. Eine logische Einleitung in die historischen Wissenschaften*, Tübingen und Leipzig, 1902, trad. it. *I limiti dell'elaborazione concettuale scientifico-naturale. Un'introduzione logica alle scienze storiche*, a cura di Catarzi, Napoli, 2002, 162-163.

² Che, a giudizio di Kelsen, *Causalità e imputazione* [1950], in Appendice a ID., *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, trad. it. Treves, Torino, 2000, 208, è «probabilmente la più antica e la più sviluppata scienza sociale».

perché hanno un nucleo solido, che resta costante al di là delle vicissitudini legislative, in quanto corrisponde all'uso comune che i giuristi di fatto fanno dei concetti»³.

Nel nostro caso, ossia in quel settore di studio e di disciplina che ha per oggetto il fenomeno della successione universale a causa di morte, saremmo di fronte a quello strumento concettuale stipulativamente forgiato a scopi classificatori cui opportunamente conviene il nome di 'paradigma della mutazione'⁴.

Mentre, infatti, un tempo la scienza del diritto amministrativo traeva ispirazione dalle costruzioni civilistiche di origine pandettistica e post-pandettistica (come l'atto e il negozio giuridico) per inquadrare dogmaticamente l'atto amministrativo⁵, non senza ovviamente compiere quegli sforzi di adattamento che ogni tentativo di edificazione teorica e sistematica inevitabilmente comporta⁶, successivamente è toccato alla dottrina civilistica avvalersi di una categoria del diritto amministrativo, qual è il procedimento.

Tale categoria, intesa come complesso di atti sequenziali e fra loro interdipendenti, posti in essere da amministrazioni pubbliche e soggetti privati e finalizzati all'emanazione di un provvedimento amministrativo o di un accordo sostitutivo di esso⁷, ed elevata oggi – specie da quando è destinataria di uno statuto normativo (l. n. 241/1990) – a modalità generale di esercizio dell'*agere* amministrativo, era stata già oggetto in Italia di un'ampia indagine dogmatica e sistematica originariamente compiuta nel 1940 da Aldo Mazzini Sandulli, il quale aveva concepito il procedimento in termini formali e teorici generali come una serie successiva di fatti o atti tra loro coordinati e logicamente connessi, con-

³ GENTILI, *Il diritto come discorso*, Milano, 2013, 255. V. anche ID., *Crisi delle categorie e crisi degli interpreti*, in *Riv. dir. civ.*, 2021, 641 ss., soprattutto per il rilievo secondo cui si può al più parlare di evoluzione, non già di crisi, delle categorie.

⁴ Su cui v. MONTEDURO, *Provvedimento amministrativo e interpretazione autentica. Questioni presupposte di teoria del provvedimento*, I, Padova, 2012, 267 ss., il quale usa tale espressione per alludere al ricorso alle disposizioni di ermeneutica contrattuale al fine di interpretare gli atti amministrativi (su tale tendenza, soprattutto giurisprudenziale, cfr. VELLUZZI, *L'interpretazione giudiziale degli atti amministrativi tra cattive analogie e ricerca dei criteri*, in *Antologia di Diritto Pubblico*, n. 1s/2026, 260 ss.).

⁵ Sulla tradizionale ricostruzione in chiave negoziale del provvedimento amministrativo, cfr. VILLATA - RAMAJOLI, *Il provvedimento amministrativo*, 2^a ed., Torino, 2017, 12.

⁶ Fra i primi in Italia ad aver compiuto tale tentativo è certamente da menzionare RANELLETTI, *Teoria generale delle autorizzazioni e concessioni amministrative. Parte I: concetto e natura delle autorizzazioni e concessioni amministrative*, in *Giur. it.*, 1894, IV, spec. 9 ss., ora in ID., *Scritti giuridici scelti*, III, Camerino, 1992, 37 ss. (v. da ultimo CASSATELLA, *L'invenzione dell'atto amministrativo. Il pensiero sistematico di Oreste Ranelletti*, Bologna, 2026, 147).

⁷ MORBIDELLI, *Il procedimento amministrativo*, in AA.VV., *Diritto amministrativo*, I, a cura di Mazza - Pericu - Romano - Roversi Monaco - Scoca, Bologna, 2005, 536 ss. Sui caratteri essenziali della nozione di procedimento elaborati dalla dottrina italiana tradizionale e per un esame critico, v. CARLIZZI, *Procedimento* (voce), in *Filosofia del diritto. Concetti fondamentali*, a cura di Pomarici, Torino, 2007, 455 ss.

catenati diacronicamente in diverse fasi e preordinati in vista del conseguimento di un unico effetto, o risultato giuridico, finale⁸.

La dottrina civilistica ha certamente visto con favore la categoria del procedimento sul piano della teoria generale⁹, facendo emergere anche l'esigenza di una distinzione rispetto ad altre categorie dogmatiche, come la fattispecie a formazione progressiva¹⁰, ma si può dire che soltanto in tempi recenti l'abbia metabolizzata¹¹, impiegandola e adattandola ad alcuni istituti privatistici o contesti disciplinari, fra cui, segnatamente, il contratto, alludendosi con quella categoria vuoi al relativo *iter* di formazione¹², vuoi ad alcuni modelli legali preparatori o di perfezionamento della fattispecie contrattuale (si pensi, ad esempio, alla sequenza di contratto preliminare/contratto definitivo o a quella di opzione/accettazione, ovvero ai contratti normativi o ai negozi configurativi)¹³, vuoi

⁸ SANDULLI, *Il procedimento amministrativo*, Milano, 1940 (ristampa 1964), spec. 1 ss., 24, 36 ss. e 52. Sull'influenza di tale opera sugli studi e sull'evoluzione del diritto amministrativo, v. A. ROMANO, *Il procedimento amministrativo e il suo impatto sulla cultura giuridica italiana*, in AA.Vv., *Il magistero scientifico di Aldo M. Sandulli nel centenario della nascita*, a cura di Sandulli, Napoli, 2015, 93 ss.

⁹ Basta rileggere le pagine di una 'classica' opera come quella di SANTORO-PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1989, 103-104 (ma la prima edizione rimonta al 1944), secondo cui quando certi «fatti, collegati dalla loro funzione unitaria, sono disposti in un determinato ordine cronologico e logico, ordine necessario per il regolare svolgimento della fattispecie, questa si presenta più specificatamente come un procedimento». La compiuta teorizzazione del procedimento come categoria idonea a cogliere il dinamismo dell'ordinamento giuridico privatistico e a ripensare i rapporti fra ordinamento giuridico e autonomia privata, specie con riferimento ai concreti modi di esercizio dei correlativi poteri, si deve comunque a S. ROMANO, *Introduzione allo studio del procedimento giuridico nel diritto privato*, Milano, 1961, *passim*, ma spec. 5 ss. e 24 ss. (cfr. sul punto P. PERLINGIERI, *La concezione procedimentale del diritto privato*, in AA.Vv., *Salvatore Romano. Giurista degli ordinamenti e delle azioni*, Milano, 2007, 62 ss.; FRANCO, *Lo studio del procedimento giuridico in Salvatore Romano. Ovvero: l'autonomia privata nella dimensione dinamica dello svolgimento, tra ordinamenti e unitarietà sistematica*, in *Salvatore Romano*, a cura di Furguele, Napoli, 2015, 190 ss.). Sul procedimento nella prospettiva privatistica, per un quadro d'insieme, cfr. DI PRISCO, voce *Procedimento (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XXXV, Milano, 1986, 845 ss.

¹⁰ Vi ravvisava un'incompatibilità logica FALZEA, *La condizione e gli elementi dell'atto giuridico*, Milano, 1941, 190 ss., tesi cui ha aderito PUGLIATTI, *La trascrizione*, I, 1, *La pubblicità in generale*, Milano, 1957, ora in Id., *Scritti giuridici*, III 1948-1957, Milano, 2011, 1700-1701. *Contra*, però, notoriamente, BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, Torino, 1960, 307.

¹¹ Lo attesta RICCI, *Procedimento, processo e giustizia procedurale nell'esercizio dell'autonomia privata*, in AA.Vv., *Procedimento e processo. Metodi di ponderazione di interessi e risoluzione di conflitti*, a cura di Martino - Panzarola - Abbamonte, Milano, 2022, 145 ss., il quale ne registra la sostanziale assenza dalla manualistica di settore.

¹² *Ex multis*, RAVAZZONI, *La formazione del contratto*, I, *Le fasi del procedimento*, Milano, 1966, 15 ss.; BENEDETTI, *Dal contratto al negozio unilaterale*, Milano, 1969, 48 ss.; PEREGO, *I vincoli preliminari e il contratto*, Milano, 1974, 15 ss. e 108 ss.; CATAUDELLA, *I contratti in generale. Parte generale*, Torino, 2023, 45 ss.; per ulteriori riferimenti, v. URSO, *Autonomia privata e procedimento di formazione del contratto*, in *Pers. e merc.*, 2010, 59, nota 3.

¹³ G. TAMBURRINO, *I vincoli unilaterali nella formazione progressiva del contratto*, 2ª ed., Milano, 1991, 255 ss.; PALERMO, *Il contratto preliminare*, Padova, 1991, 46 ss. e 108 ss.; PILIA, *Accordo debole e*

alle diverse forme e modalità di alterazione negoziale degli schemi tipici previsti per la sua conclusione¹⁴.

Oggi, se è vero che la categoria del procedimento è entrata a pieno titolo nel lessico del civilista, un tempo dominato dalla rigida logica della fattispecie¹⁵, è anche vero che merita ancora di essere adeguatamente indagato il suo impiego nella materia delle successioni a causa di morte, con la conseguente necessità di individuare quali siano le relative fasi (necessarie ed eventuali).

2. Il procedimento successorio e le sue fasi

Traendo ispirazione da alcuni versi del quinto ‘movimento’ dell’ultimo dei quattro quartetti di Thomas Stearns Eliot, in cui si legge che finire è spesso cominciare¹⁶, si può dire che la morte di una persona fisica non è che la fase iniziale (o il presupposto, o l’antecedente logico¹⁷) del più ampio fenomeno successorio, suscettibile di essere rappresentato alla stregua di un vero e proprio procedimento¹⁸, che come categoria generale del diritto allude – come si è visto *supra* – a una sequenza dinamica e ordinata di atti o fatti giuridici, intrinsecamente correlati, ciascuno dei quali, pur caratterizzato da un effetto proprio, esaurisce la propria funzione esclusivamente nella dimensione interna del pro-

diritto di recesso, Milano, 2008, 457 ss. V. anche MEZZANOTTE, *Il negozio configurativo: dall'intuizione alla categoria (Storia di un pensiero)*, in *Studi in onore di Giuseppe Benedetti*, II, Napoli, 2008, 1155 ss.

¹⁴ BENEDETTI, *Autonomia privata procedimentale. La formazione del contratto fra legge e volontà delle parti*, Torino, 2002, 6 ss. e 185 ss.; FRANCO, *Autonomia privata e procedimento nella formazione della regola contrattuale*, Milano, 2012, 32 ss. e 169 ss.; ORESTANO, *Schemi alternativi*, in *Trattato del contratto*, a cura di Roppo, 2 ed., I, *Formazione*, a cura di Granelli, Milano 2023, 165 ss.; per ulteriori riferimenti, v. ADDIS, *Tecniche procedimentali, problemi sostantivi e «giustizia» procedurale. Una testimonianza sulla metodologia di Giuseppe Benedetti*, in *Riv. dir. civ.*, 2024, 712, nota 42.

¹⁵ BENEDETTI, *Il diritto privato nella prospettiva del procedimento*, in AA.VV., *Procedimento, processo e giustizia procedurale nell'esercizio dell'autonomia privata*, a cura di Ricci, Milano, 2024, 421; v. anche ID., *Il contratto è procedimento: nel Codice civile e nel diritto europeo*, in *Pactum Online*, n. 1/2025, 13: «il modello procedimentale appartiene all'atto del regolare in modo talmente intenso da superare ogni differenza di disciplina e da caratterizzare, in modo irrinunciabile, tutti gli istituti del diritto privato».

¹⁶ ELIOT, *Little Gidding*, in *Four Quartets*, New York, 1943, 38 (che si può leggere anche in ID., *The Complete Poems and Plays 1909-1950*, New York, 1971, 224).

¹⁷ NICOLÒ, *La vocazione ereditaria diretta e indiretta*, Messina, 1934, 11.

¹⁸ Sulla fecondità della nozione in materia di successioni *mortis causa*, cfr. V. BARBA, *La rinuncia all'eredità*, Milano, 2008, 10 ss.; ID., *La rinuncia nel procedimento successorio*, in BONILINI - BARBA - COPPOLA, *La rinuncia all'eredità e al legato*, Torino, 2012, 9 ss.; BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, 10ª ed., Milano, 2020, 73 ss.; CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, I, 5ª ed., a cura di Ferrucci - Ferrentino, Milano, 2023, 22; in giurisprudenza, v. ad es. Cass., sez. un., 5 febbraio 2021, n. 2867, in *Foro it.*, 2021, I, 3651 ss., in motivazione.

cedimento stesso, in vista della compiuta realizzazione di un effetto giuridico finale, alla cui produzione il procedimento è deputato¹⁹.

Non appena si verifica la morte di una persona fisica, si determina, infatti, come una delle sue conseguenze automatiche, l'apertura della successione, ma, prima che si arrivi all'acquisto definitivo della qualità di erede da parte di almeno uno dei successibili a titolo universale, occorre attendere che si esaurisca la fase della vocazione e quella della delazione (concettualmente distinta dalla prima²⁰), in cui ad uno o più successibili viene attribuito il diritto di subentrare nei rapporti giuridici che facevano capo al *de cuius*, attraverso un atto volontario, consistente nell'accettazione dell'eredità (o *aditio*)²¹. La fase finale è rappresentata dall'acquisto definitivo della qualità di erede da parte di almeno uno dei successibili (tra i quali è annoverabile anche lo Stato, ma solo in mancanza di altri successibili per testamento o per legge). Ognuna di queste fasi del procedimento successorio presenta, dunque, una propria autonomia, quantomeno sul piano logico e dogmatico²².

Posto che è sempre dato registrare uno iato temporale (anche minimo) fra la morte di una persona fisica e l'acquisto della qualità di erede da parte di almeno uno dei suoi successibili, il legislatore – in omaggio ad esigenze di certezza delle situazioni giuridiche soggettive e di tutela dei traffici commerciali – ha consacrato il principio di retroattività²³ (*arg. ex art. 459 e 521, 1° comma, c.c.*), secondo cui, in forza di un meccanismo finzionistico²⁴, il chiamato all'eredità (*rectius*, delato) che diventa erede subentra nella titolarità dei rapporti che facevano capo al defunto senza soluzione di continuità, ed è considerato erede sin dal momento dell'apertura della successione, mentre, in caso di mancato acqui-

¹⁹ Va, però, precisato che ciò che connota il procedimento in ambito privatistico non è tanto o solo la scansione temporale degli atti della serie ordinata, quanto e soprattutto la successione di situazioni giuridiche soggettive (poteri, facoltà, obblighi, oneri) che ne derivano: DI PRISCO, voce *Procedimento (dir. priv.)*, cit., 860; FAZZALARI, voce *Procedimento e processo (teoria generale)*, in *Enc. dir.*, XXXV, Milano, 1986, 824.

²⁰ La distinzione fra vocazione e delazione, oggi dogmaticamente acquisita, era un tempo reputata «piuttosto aerea» (BARASSI, *Le successioni per causa di morte*, 2ª ed., Milano, 1944, 37).

²¹ Cfr. per tutti SCIALOJA, *Diritto ereditario romano*, Roma, 1905, 467, il quale richiama al riguardo il noto passo di Ter. Clem. 5 *ad leg. Iul. et Pap.* D. 50.16.151 («*Delata hereditas intelligitur, quam quis possit adeundo consequi*»).

²² Dal punto di vista cronologico, vocazione e delazione, che per solito sono caratterizzate da simultaneità, possono, tuttavia, in alcune ipotesi, non coincidere (si pensi all'istituzione di erede sotto condizione sospensiva, alla chiamata in favore di nascituri, ovvero alla nuova ipotesi di sospensione dalla successione prevista dall'art. 463-bis c.c., in cui alla morte del *de cuius* si ha vocazione di determinati successibili, ma non ancora delazione in loro favore, che peraltro potrebbe non sopravvenire punto).

²³ Che «domina tutta la teoria della vocazione e dell'acquisto dell'eredità» (NICOLÒ, *La vocazione ereditaria diretta e indiretta*, cit., 61).

²⁴ CALVO, *La devoluzione dell'eredità. Contributo allo studio degli elementi strumentali del procedimento successorio*, Napoli, 2025, 64.

sto della qualità di erede, il chiamato è come se non fosse mai stato chiamato (salvo che a certi, particolari, circoscritti fini: v. artt. 461 e 479 c.c.)²⁵.

A differenza dei sistemi giuridici franco-germanici (cui appartengono, oltre che la Francia e la Germania, anche il Belgio, la Svizzera, la Grecia e i Paesi Bassi), il legislatore del Codice civile del 1942 – come attestano i lavori preparatori²⁶ – ha consapevolmente abbandonato il principio della *saïsine iuris* ereditaria, in cui si ha un passaggio diretto, immediato e automatico della titolarità del compendio ereditario al momento della morte del *de cuius*, senza bisogno di accettazione da parte dell'erede, salva una sua successiva ed eventuale rinuncia, e – analogamente al legislatore spagnolo, portoghese e austriaco – ha optato per un sistema di devoluzione *mortis causa* che accoglie come regola generale quella dell'acquisto mediante una manifestazione di volontà (espressa o tacita) da parte del delato (v. art. 459 c.c.)²⁷ o comunque per il tramite di un comportamento (commissivo od omissivo) allo stesso imputabile (v. artt. 485, 487 e 527 c.c.), circoscrivendo le ipotesi di acquisto *ipso iure* alle fattispecie di successione a titolo particolare (per il legato, v. art. 649 c.c.)²⁸ e a quella residuale della devoluzione dell'eredità in favore dello Stato (v. art. 586 c.c.)²⁹.

Alla luce di tali sia pure non univoci indici sistematici, quindi, ai fini dell'acquisto della qualità di erede, non è sempre necessaria una manifestazione di volontà espressa (nelle forme richieste dall'art. 475 c.c.) da parte del chiamato all'eredità, ma, alternativamente, è richiesto un suo contegno significativo e incompatibile con la volontà di rinunciare all'eredità (è la fattispecie dell'accettazione c.d. tacita dell'eredità: v. artt. 476-478

²⁵ Non a caso il chiamato all'eredità è stato icasticamente rappresentato come una figura provvisoria e senza una sua storia (FERRI, *Disposizioni generali sulle successioni*. Artt. 456-511, 3ª ed., in *Comm. Scialoja-Branca-Galgano*, Bologna-Roma, 1997, 124).

²⁶ Cfr. *Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile*, n. 226.

²⁷ La centralità dell'accettazione ai fini dell'acquisto dell'eredità è stata in più occasioni sottolineata dalla giurisprudenza: Cass., ord. 6 marzo 2018, n. 5247, in *Rep. Foro it.*, 2018, voce "Successione ereditaria", n. 109; Cass. 6 maggio 2002, n. 6479, *ibidem*, 2002, voce cit., n. 48. Ulteriori riferimenti in ROMEO, *L'acquisto dell'eredità*, in *Tratt. dir. succ. e donaz.*, I, diretto da Bonilini, Milano, 2009, 1201, nota 6.

²⁸ Quando l'acquisto è a titolo particolare, non è necessaria l'accettazione, in quanto nel legato v'è coincidenza tra delazione ed acquisto (art. 649 c.c.), con la conseguenza che chi sia designato dal testatore quale beneficiario di attribuzioni sia a titolo universale sia a titolo particolare può conseguire il legato nonostante la rinuncia all'eredità e, viceversa, può acquistare l'eredità, rinunciando al legato.

²⁹ Sui differenti sistemi di devoluzione successoria che si sono storicamente affermati, cfr. CALOGERO, *Disposizioni generali sulle successioni*. Artt. 456-461, in *Comm. Schlesinger-Busnelli*, Milano, 2006, 50; G. PERLINGIERI, *L'acquisto dell'eredità*, in *AA.Vv., Diritto delle successioni e delle donazioni*, I, 2ª ed., a cura di Calvo e G. Perlingieri, Napoli, 2013, 179-180, nota 1. In chiave comparatistica, cfr. LELEU, *La transmission de la succession en droit comparé*, Antwerpen-Bruxelles, 1996; ZOPPINI, *Le successioni in diritto comparato*, in *Tratt. dir. comp.*, diretto da Sacco, Torino, 2002, 25 ss.; DUTOIT, *Perspectives comparatives sur la succession ab intestat*, in *AA.Vv., Le droit des successions en Europe. Actes de colloque de Lausanne du 21 février 2003*, Genève, 2003, 13 ss.

c.c.), ovvero ricorre una di quelle ipotesi, tassative, di acquisto dell'eredità senza accettazione, in cui l'effetto acquisitivo, in una con la decadenza sia dalla facoltà di rinunciare all'eredità sia dal beneficio d'inventario, si produce in conseguenza di una condotta tale da giustificare una reazione da parte dell'ordinamento giuridico in chiave sanzionatoria³⁰, ovvero, in estremo subordine, in mancanza di successibili testamentari e legittimi, è applicabile l'art. 586 c.c., in cui 'erede necessario' è lo Stato, che non può rinunciare, ma gode del beneficio d'inventario *ex lege*.

Una volta che, in uno di questi modi, si acquista la qualità di erede, la vicenda successoria si chiude: *semel heres, semper heres*³¹.

3. “Ogni inizio è una fine”. Ma quando si chiude il procedimento successorio?

Può persino apparire un'affermazione truistica quella per cui il procedimento successorio non è esaurito se e fino a quando i rapporti ereditari non siano compiutamente definiti, per modo che la regolamentazione dell'assetto degli interessi facenti capo ai successibili a causa di morte non possa essere più messo in discussione.

Va, tuttavia, osservato, su un piano più generale, che la cristallizzazione o il consolidamento in via definitiva dei rapporti successori *mortis causa* – per quanto risponda a un'esigenza che l'ordinamento giuridico tende a tutelare e realizzare, anche in omaggio a ragioni di certezza delle situazioni giuridiche soggettive e di tutela dei traffici commerciali – può rivelarsi un risultato velleitario o quantomeno non sempre agevolmente conseguibile.

Fatte salve le ipotesi di sentenze passate in giudicato che definiscono controversie fra successibili e di accordi transattivi validamente perfezionatisi da tutti i successibili, infatti, da un lato sono previste azioni – il cui vittorioso esperimento è suscettibile di influire sull'esito della delazione ereditaria – per legge imprescrittibili, come quelle esercitabili da chi intenda ottenere la rimozione o la costituzione di uno *status* di filiazione e agisca

³⁰ Nel senso che si tratterebbe di una pena privata (legale), cfr. MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, I, Milano, 1957, 198; BUSNELLI, *Verso una riscoperta delle «pene private»?*, in AA.Vv., *Le pene private*, a cura di Busnelli - Scalfi, Milano, 1985, 6; AZARA, *Codice civile. Libro delle Successioni per causa di morte e delle Donazioni. Commentario*, a cura di Azara et alii, diretto da D'Amelio, Firenze, 1941, 157. Vi ravvisa, invece, una diversa *ratio*, consistente nell'esigenza di garanzia dei creditori del *de cuius*, ai quali non può essere opposta la limitazione della responsabilità derivante dal beneficio d'inventario o la rinuncia, Cass. 9 aprile 2014, n. 21348, in *Rep. Foro it.*, 2014, voce “Successione ereditaria”, n. 103.

³¹ In forza di tale principio, è irrevocabile l'atto di accettazione di eredità e diventa definitivo l'acquisto della qualità di erede, che «permane, non solo qualora l'accettante intenda revocare l'atto di accettazione in precedenza posto in essere, ma anche nell'ipotesi in cui questi compia un successivo atto di rinuncia all'eredità» (Cass., ord. 23 luglio 2020, n. 15663, in *Rep. Foro it.*, voce “Successione ereditaria”, n. 135).

in qualità di figlio (disconoscimento di paternità, contestazione dello stato di figlio, impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, reclamo dello stato di figlio)³²; dall'altro lato, anche le azioni e i diritti che in materia successoria sono soggetti a decadenza o a prescrizione possono conoscere una persistenza assai durevole³³ e, volendo, anche oltre il relativo termine previsto dalla legge, se il soggetto interessato non sollevi la relativa eccezione o non la sollevi tempestivamente in giudizio, non vertendosi, di regola, in materia sottratta alla disponibilità delle parti³⁴, tant'è che anche in giurisprudenza appare pacifico il principio per cui, in mancanza di una (tempestiva) eccezione di intervenuta prescrizione, il decorso del termine decennale di cui all'art. 480 c.c. non impedisce al chiamato di procedere all'accettazione (espressa o tacita) dell'eredità³⁵.

Del resto, nonostante la declamazione della paremia '*semel heres, semper heres*', non è da escludersi che il procedimento successorio – caratterizzato, come si è visto, dalla sua articolazione in diverse fasi logico-concettuali necessarie (morte di una persona fisica,

³² Vero che l'imprescrittibilità delle azioni di stato proposte dal figlio è una regola generale introdotta dalla riforma della filiazione (l. n. 219/2012 e d.lgs. n. 154/2013). Vero è anche, però, che la giurisprudenza ne ha affermato l'applicabilità ai giudizi già pendenti alla data della sua entrata in vigore (in tal senso, con riferimento all'azione di disconoscimento di paternità, v. Cass. 26 giugno 2014, n. 14557, in *Foro it.*, 2014, I, 2810; Cass. 21 febbraio 2019, n. 5242, in *Rep. Foro it.*, 2019, voce "Filiazione", n. 40; *contra*, però, in relazione all'azione di impugnazione del riconoscimento di figlio, Cass. 14 febbraio 2017, n. 3834, in *Foro it.*, 2017, I, 832).

³³ Basti pensare all'azione volta ad ottenere una pronunzia di indegnità a succedere in ragione della formazione o dell'uso di un testamento falso, il cui termine decennale di prescrizione – secondo la giurisprudenza – non decorre dall'apertura della successione, bensì dal momento in cui il soggetto legittimato maturi la consapevolezza sia della circostanza che una parte pretenda di essere erede e si qualifichi come tale in forza di un testamento che si ha motivo di ritenere falso, sia del proprio diritto a conseguire l'eredità o il legato, in virtù di indici oggettivamente univoci idonei a determinare tale convincimento in una persona di normale diligenza (Cass. 29 novembre 2016, n. 24252, in *Rep. Foro it.*, 2016, voce "Successione ereditaria", n. 160; Cass. 29 marzo 2006, n. 7266, *ibidem*, 2006, voce cit., n. 88). Una parte della dottrina reputa per soprammercato l'azione *de qua* imprescrittibile (in tal senso, v. BRANCA, *Istituzioni di diritto privato*, 2ª ed., 1956, 657; FERRI, *Disposizioni generali sulle successioni. Art. 456-511*, cit., 179-180; VIDIRI, *L'azione di indegnità a succedere è soggetta a prescrizione?*, in *Giust. civ.*, 2007, I, 945; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, II-2, 6ª ed., a cura di M. Bianca - Sirena, Milano, 2022, 28).

³⁴ Che il meccanismo estintivo operi *ipso iure* soltanto nelle decadenze c.d. di ordine pubblico è convincimento diffuso (cfr. ad es. VIRGADAMO, *La decadenza e l'«inerzia estintiva» delle situazioni giuridiche temporalmente limitate*, Napoli, 2019, 72 ss. e 101), laddove la rinunzia alla prescrizione (ma lo stesso discorso vale per la rinunzia alla decadenza) è, secondo la più recente giurisprudenza, rilevabile d'ufficio, trattandosi di (contro)eccezione in senso lato (Cass., ord. 25 novembre 2015, n. 24113, in *Rep. Foro it.*, 2015, voce "Prescrizione e decadenza", n. 18; Cass., ord. 10 febbraio 2020, n. 3057, in *Guida dir.*, 2020, 19, 67).

³⁵ Cass. 27 ottobre 1969, n. 3529, in *Rep. Foro it.*, 1969, voce "Successione ereditaria", n. 35; Cass., 26 giugno 1987, n. 5633, in *Vita not.*, 1987, 757; Cass. 25 giugno 2020, n. 12646, in *Rep. Foro it.*, 2020, voce "Successione ereditaria", n. 91; Trib. Treviso, 6 maggio 2021, n. 837, in *ForoPlus*.

apertura della successione, vocazione, delazione, acquisto della qualità di erede) – incapaci in ‘vizi’ (sopravvenuti rispetto alla morte del *de cuius*) idonei ad incidere sull’esito delle singole fasi della vocazione (si pensi, ad esempio, ad una sentenza di accoglimento di un’impugnazione del testamento), della delazione (si pensi, ad esempio, a una sentenza che pronunzia l’indegnità a succedere di un chiamato all’eredità) e dell’acquisto dell’eredità (si pensi, ad esempio, ad un’accettazione dell’eredità fatta invalidamente da un chiamato all’eredità o ad una sentenza che pronunzi la risoluzione per inadempimento di disposizioni testamentarie modali)³⁶. Fatti o circostanze del genere impediscono, infatti, che possa ritenersi definitivamente completato il procedimento successorio.

4. (Segue) Suggestioni e conferme da Piazza Cavour

Merita di essere segnalata una recente decisione della giurisprudenza di legittimità³⁷, che sembra dare ulteriore linfa e attualità al tema (dei presupposti) della chiusura del procedimento successorio.

Il caso è peculiare, perché, controvertendosi circa il diritto applicabile a una successione a causa di morte di una cittadina australiana apertasi nel 1994 e avente ad oggetto beni immobili siti in Italia, la questione giuridica rilevante era se dovesse essere applicata la legge italiana, che *inter alia* contempla l’azione di riduzione a tutela del legittimario leso o pretermesso, ovvero il diritto australiano, che non contempla tale rimedio. La soluzione della questione dipendeva dall’applicabilità della legge 31 maggio 1995, n. 218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, entrata in vigore il 1° settembre 1995, ovvero degli artt. 23 e 30 delle disposizioni preliminari al Codice civile italiano (c.d. preleggi)³⁸, espressamente abrogati dall’art. 73 della l. n. 218/1995. Nella specie, i giudici di secondo grado avevano ritenuto applicabile il diritto successorio australiano, sulla base degli artt. 23 e 30 delle c.d. preleggi, affermando che la successione si era integralmente esaurita con l’accettazione dell’eredità da parte del chiamato all’eredità in forza di testamento, avvenuta prima dell’entrata in vigore della l. n. 218/1995, il cui art. 72, 1° comma prevede che tale legge si applichi in tutti i giudizi iniziati dopo la data della sua entrata in vigore, facendo, però, salva l’applicabilità alle situazioni esaurite prima di tale data delle previgenti norme di diritto internazionale privato (fra cui gli artt. 23 e 30 disp. prel. c.c.). In sede di legittimità, invece, il figlio della *de cuius*, assumendo la qualità di erede legittimo (conseguente all’invalidità del

³⁶ Il tema è stato già indagato in lungo e in largo da OMODEI SALÈ, *La successione dei chiamati in subordine. Una vocazione a fisionomia variabile*, Milano, 2020, 22-23 e 34 ss.

³⁷ Cass., 23 gennaio 2025, n. 1632, in *ForoPlus*.

³⁸ La prima disposizione prevedeva che le successioni per causa di morte sono regolate, ovunque siano i beni, dalla legge dello Stato al quale apparteneva, al momento della morte, il *de cuius*; la seconda prevedeva che, quando si deve applicare una legge straniera, non si tiene conto del rinvio che essa faccia ad altra legge.

testamento) ovvero, in subordine, di legittimario pretermesso, aveva sostenuto la tesi per cui la successione non si era esaurita con l'accettazione dell'eredità da parte di chi era chiamato per testamento, in quanto al momento dell'entrata in vigore della riforma italiana del diritto internazionale privato, pur essendosi già perfezionata l'accettazione di eredità, non risultavano ancora prescritte né le azioni volte a far caducare il testamento né l'azione di riduzione, sicché, in virtù degli artt. 46 e 13 della L. n. 218/1995, doveva tenersi conto del rinvio effettuato dalla norma successoria straniera alla legge del luogo di ubicazione degli immobili, con la conseguenza che la successione relativa agli immobili avrebbe dovuto considerarsi sottoposta alla legge italiana e alle disposizioni da questa previste a tutela dei legittimari.

La censura viene ritenuta fondata dai giudici di piazza Cavour, secondo cui i giudici di merito avevano erroneamente escluso l'applicabilità della l. n. 218/1995, che fa salvo il rinvio contenuto nella legge straniera ad altra legge, omettendo di tener conto che il diritto australiano in materia di successioni a causa di morte contiene una norma di rinvio alla disciplina del luogo di ubicazione degli immobili, rinvio dal quale non poteva prescindere nell'esaminare la fondatezza dell'azione di riduzione. Per i giudici di legittimità, il rinvio di cui si deve tener conto è anche quello all'indietro, ossia alla stessa legge italiana riguardo agli immobili ubicati in Italia, poiché il diritto australiano disciplina soltanto la successione nei beni mobili e negli immobili situati in Australia, dovendosi di conseguenza formare due distinte masse ereditarie, rette dalla legge applicabile a ciascuna di esse, sia in relazione al profilo della validità ed efficacia del titolo successorio, sia per quanto concerne l'individuazione degli eredi, la determinazione dell'entità delle rispettive quote spettanti ai successibili, le modalità della delazione, l'accettazione, la pubblicità degli atti e l'eventuale tutela dei legittimari.

Pur nel rispetto delle peculiarità del caso di specie, che consisteva – come si è visto – in una successione connotata da elementi di transnazionalità, per cui era rilevante la questione dall'applicabilità della legge n. 218/1995³⁹, i giudici di Piazza Cavour – con una decisione la cui portata è forse destinata ad estendersi anche al di là dei confini dell'area del diritto intertemporale e del diritto internazionale privato (su cui il caso di specie induceva inevitabilmente a concentrare l'attenzione) – hanno escluso che quella situazione potesse essere annoverata fra le «situazioni esaurite»⁴⁰, contemplate dall'art. 72,

³⁹ L'art. 72, 1° comma, l. n. 218/1995 – nell'individuare la legge sostanziale destinata a regolare la successione – adotta il criterio del momento della proposizione della domanda giudiziale (che se proposta dopo l'entrata in vigore della legge del 1995 rende applicabile quest'ultima) e quello dell'esaurimento degli effetti delle fattispecie sorte prima dell'entrata in vigore della legge del 1995 (che comporta, invece, la loro sottoposizione alla disciplina dettata dalla normativa previgente, in cui rientrano le disposizioni di cui agli artt. 23 e 30 delle c.d. preleggi): ma nel caso di specie, mentre l'apertura della successione e l'accettazione di eredità erano avvenute prima della data di entrata in vigore della l. n. 218/1995, l'instaurazione del giudizio di primo grado da parte del legittimario pretermesso era successiva a tale data.

⁴⁰ Tale nozione, che evoca quella utilizzata da una nota pronuncia del *Bundesverfassungsge-*

1° comma, l. n. 218/95, affermando il principio di diritto secondo cui l'accettazione dell'eredità, intervenuta prima dell'entrata in vigore della l. n. 218 del 1995, non determina l'esaurimento della successione ereditaria, ai sensi dell'art. 72, comma 1, della medesima legge, poiché, pur costituendo in capo all'istituto la qualità di erede universale, non rende intangibile la regolazione del testamento, che consegue unicamente al passaggio in giudicato della sentenza che definisce i rapporti successori, ovvero al verificarsi di altra preclusione alla possibilità di porne in discussione l'assetto, ovvero al decorso dei termini di decadenza o di prescrizione per far valere eventuali diritti successori (mentre, nella specie, erano ancora pendenti i termini di impugnativa per ottenere l'annullamento del testamento).

5. Conclusioni

La morte, se da un lato chiude il ciclo vitale di una persona fisica, determinando l'estinzione della capacità giuridica, dall'altro lato inaugura una nuova stagione, in cui per solito campeggiano sul piano giuridico più esigenze: (i) individuare almeno un soggetto (persona fisica o giuridica) che possa subentrare nei rapporti giuridici attivi e passivi trasmissibili, che facevano capo al defunto (*rectius* – utilizzando la nota formula ellittica della locuzione latina '*is de cuius hereditate agitur*' – al '*de cuius*'); (ii) conservare, non disperdere e quindi gestire il patrimonio ereditario, salvaguardando per quanto possibile anche le ragioni dei creditori ereditari; (iii) attuare eventuali volontà, anche di natura extrapatrimoniale, manifestate dal *de cuius*.

richt tedesco in tema di diritto intertemporale (cfr. decisione del 31 maggio 1960, in *Ent. des BVerfG's*, 11, 139 ss., in cui si discorreva di «*noch nicht abgeschlossene Sachverhalte und Rechtsbeziehungen*») e, ancor prima, dallo stesso legislatore italiano (v. art. 3 della L. 6 agosto 1958, n. 790, emanata per vero in sostituzione di una normativa dichiarata incostituzionale, ove era prevista la sua applicabilità «anche ai rapporti relativi alle annate agrarie 1955-56 e 1956-57, e non ancora esauriti alla data del 20 luglio 1958», precisando che cosa a quei fini dovesse intendersi per «rapporti esauriti»), allude, infatti, a tutte quelle situazioni che abbiano già compiutamente realizzato tutti i propri effetti giuridici, ovvero a quelle che siano definitivamente accertate in sede giurisdizionale (con sentenza passata in giudicato), o a quelle in relazione alle quali si sia verificato altro evento cui l'ordinamento giuridico collega il consolidamento di un determinato rapporto giuridico (come, ad es., il perfezionamento di una transazione), o a quelle in relazione alle quali sia maturata una preclusione processuale, una decadenza o una prescrizione. Per una definizione generale di «rapporti esauriti», che viene soprattutto in rilievo come limite generale alla retroattività delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale, cfr. PATRONO, voce *Legge (vicende della)*, in *Enc. dir.*, XXIII, Milano, 1973, 915; in giurisprudenza, cfr. ad es. Corte cost., 7 maggio 1984 n. 139, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1984, 1084 ss.; Cass., 12 novembre 1999, n. 12538, in *Rep. Foro it.*, 1999, voce «Diritto internazionale privato», n. 5; Cass., 20 novembre 2012, n. 20381, *ibidem*, 2012, voce «Corte costituzionale», n. 52; Cass., 7 luglio 2016, n. 13884, *ibidem*, 2016, voce cit., n. 86; Cass., sez. trib., 16 maggio 2019, n. 13126, *ibidem*, 2016, voce cit., n. 160.

Durante questo (più o meno duraturo) arco temporale, in attesa che venga realizzato quell'interesse, di ordine pubblico, consistente nella individuazione – in base a criteri prestabiliti dall'ordinamento giuridico – di almeno un erede, il diritto si occupa e si preoccupa di risolvere le possibili situazioni di conflitto fra titolari di interessi opposti, contrapposti o potenzialmente confliggenti che di volta in volta emergono nel corso delle diverse fasi del procedimento successorio⁴¹ e che possono fare capo a una pletera di soggetti diversi: chiamati all'eredità, conchiamati all'eredità, chiamati condizionali, chiamati ulteriori, creditori ereditari, legatari, legittimari lesi o pretermessi, beneficiari di disposizioni testamentarie modali, familiari del *de cuius*, Stato, nonché, più in generale, tutti coloro che possono vantare una pretesa successoria.

Ma a tale platea si possono aggiungere anche coloro che sono eventualmente deputati a svolgere un'attività di cura e gestione provvisoria del patrimonio ereditario, prima che si chiuda il (e in vista della chiusura del) procedimento successorio: dalle diverse figure di curatore (curatore dell'eredità giacente, curatore speciale per l'amministrazione dei beni donati o lasciati ad incapaci, curatore dell'eredità rilasciata ai fini della liquidazione concorsuale dei beni del defunto) alle diverse figure di amministratore (esecutore testamentario, amministratore di eredità sottoposte a condizione sospensiva o risolutiva, se in quest'ultimo caso non sia stata prestata la garanzia idonea eventualmente disposta dal giudice, ovvero devolute a chiamati nascituri).

L'ordinamento giuridico prende in considerazione tutti questi soggetti, che a vario titolo sono destinati a ricoprire un qualche ruolo nell'ambito del procedimento successorio o che comunque possono compiere atti o attività i cui effetti si possono riverberare sulla sfera giuridica dei successibili a causa di morte, accomunandoli ed evocandoli in quelle (poche, ma significative) disposizioni codicistiche che legittimano a promuovere iniziative volte a rimuovere l'incertezza nella titolarità di diritti successori, ossia negli artt. 481 e 650 c.c., che appunto si riferiscono – genericamente e indistintamente – a «chiunque» abbia «interesse» a chiedere al giudice la fissazione di un termine entro cui un successibile ha l'onere di «rispondere» sotto pena di sanzioni qualificabili in termini di perdita di diritti. Ciò conferma che può assumere rilevanza giuridica anche l'interesse a una celere definizione del procedimento successorio.

⁴¹ Sul punto, cfr. NATALE, *Gli interessi tutelati dall'ordinamento nel procedimento successorio*, in *Fam., pers. e succ.*, 2010, 462; DEPLANO, *La cessione dell'eredità tra procedimento successorio e circolazione inter vivos*, Napoli, 2022, 85 ss.

ABSTRACT

Il saggio, dopo aver valorizzato l'utilità della categoria del procedimento nella prospettiva civilistica e, segnatamente, nell'ambito delle successioni a causa di morte, si sofferma nell'analisi dogmatica e sistematica delle diverse fasi che compongono il procedimento successorio, mettendo in luce quali siano gli interessi e le situazioni giuridiche soggettive che vengono in rilievo.

Having highlighted the usefulness of the legal concept of proceedings from a private law perspective – and, in particular, in the context of succession law –, the essay goes on to provide a doctrinal and systematic analysis of the various stages that make up the succession proceedings, outlining the interests and subjective legal situations that come into play.

